Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

Anno 105° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1037.

Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.

Art. 2.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso ».

Art. 3.

Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1° luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1038.

Modifica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

Per le liquidazioni della indennità postsanatoriale già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennità avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'onere che la presente legge comporta è a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 ottobre 1964, n. 1039.

Norma transitoria per i praticanti giornalisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole:

« La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 1040.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
« Istituto di diritto privato;
Istituto di scienze demografiche ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
36) Topografia dell'Italia antica;
37) Storia della Chiesa;
38) Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali;
39) Filologia umanistica;
40) Geografia economica;
41) Paleografia greca;
42) Teoria del restauro;
43) Sociologia.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: « Filosofia della scienza ».

Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 31. — Presso la Facoltà di lettere e filosofia funziona l'Istituto di filosofia ».

Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 37. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia funzionano i seguenti Istituti:
« Istituto di microbiologia;
Tisiologia ».

Art. 46, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che sono aggiunti le seguenti:

e) *per la laurea in Scienze geologiche*: l'esame di Chimica generale ed inorganica e l'esame di Fisica sperimentale devono precedere quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia deve precedere quello di Petrografia, Geologia, Mineralogia applicata e Geochimica: l'esame di Petrografia deve precedere quello di Vulcanologia e quello di Giacimenti minerari; l'esame di Paleontologia deve precedere quello di Geologia; l'esame di Geologia deve precedere quello di Geologia applicata e quello di Geologia regionale; l'esame di Matematica deve precedere quello di Fisica; l'esame di Geografia generale deve precedere quello di Geologia; gli esami di Mineralogia e paleontologia devono precedere quello di Sedimentologia;

f) *per la laurea in Scienze biologiche*: gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica biologica e questo quello di Fisiologia generale.

Art. 47, relativo alle modalità dell'esame di laurea dei corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che il quinto comma, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tali prove consistono:

per la laurea in Chimica, in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica;

per la laurea in Scienze naturali, in una prova sulle materie biologiche (Zoologia e Botanica a scelta del candidato) e in una prova su quelle non biologiche (Mineralogia e Geologia a scelta del candidato);

per la laurea in Scienze geologiche, la prova pratica per l'esame di laurea consiste in una prova in Mineralogia ed in una in Geologia;

per la laurea in Scienze biologiche, il candidato dovrà superare una prova di Botanica ed una a sua scelta di Zoologia o di Anatomia comparata.

Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo ».

Art. 62. — Le propedeuticità della lettera *f)* è modificato nel senso che l'esame di Tecnica delle iperfrequenze debba essere preceduto da quello di Campi elettromagnetici e circuiti.

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

14) Storia della Chiesa;
15) Geografia politica ed economica;
16) Storia contemporanea;
17) Storia ed istituzioni mussulmane;
18) Archivistica.

Art. 86. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

11) Lingua e letteratura albanese;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Lingua e letteratura araba;
14) Linguistica generale.

Art. 94. — All'elenco delle Scuole di specializzazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di:

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

Dopo l'art. 144, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente

Art. 145.

1° *Anno*:

Anatomia patologica speciale, Fisiopatologia dell'apparato digerente, Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato digerente, Esami di laboratorio e tecniche strumentali in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malatie dell'apparato digerente (biennale).

2° *Anno*:

Esami di laboratorio e radiologia in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malattie dell'apparato digerente (biennale), Farmacologia e terapia dell'apparato digerente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 163 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1041**.

Inclusione dell'abitato di Altidona (Ascoli Piceno) fra quelli di consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 935, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1964;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *B*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Altidona, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 167 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1964, n. **1042**.

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595;

Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono così modificati:

Art. 12, secondo comma: « I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 22, secondo comma: « I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 23, primo comma: « Il Comitato consultivo si compone del presidente o di chi ne fa le veci, a norma

del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario ».

Art. 23, quarto comma: « Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 168 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1043.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla prof. Angela Maria Barbizzoli vedova Migliavacca, consistente in beni immobili del valore di L. 10.000.000, costituiti da una « casa di villeggiatura » e terreni annessi, siti nel comune di Caravate (Varese), nonchè buoni del Tesoro settennali 5% del capitale nominale di L. 50.000.000, come da atto a rogito notaio dott. Pietro Cassina, notaio residente in Milano, in data 14 luglio 1962, n. 56632 di rep., n. 14254 di fascicolo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1044.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla defunta signora Anna Gärber vedova Pritzi, con testamento olografo del 26 giugno 1958 e le relative due aggiunte del 25 aprile 1960 e del 7 luglio 1961, pubblicati per atto a rogito dott. Pietro Longi in data 29 luglio 1961, n. 35659 di rep. e al n. 8055 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1045.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale degli allevatori di Foggia, con sede in Foggia.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale degli allevatori di Foggia, con sede in Foggia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1046.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Avellino, con sede in Avellino.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Avellino, con sede in Avellino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1964, n. 1047.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo cattedrale di Feltre di due canonicati semplici.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Feltre in data 1° settembre 1963, relativi alla erezione nel Capitolo cattedrale di Feltre di due canonicati semplici dal titolo rispettivamente di San Bartolomeo Apostolo e di San Matteo Apostolo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1964.

Conferma in carica del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visti i propri decreti in data 9 maggio 1959 e 10 gennaio 1961, concernenti, rispettivamente, la nomina e la conferma dell'on. dott. Pietro Campilli a presidente del Consiglio anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del CNEL, in dipendenza della intervenuta scadenza del precedente triennio di durata in carica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Pietro Campilli è riconfermato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il triennio che decorre dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 104

(8753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1964.

Nomina dei componenti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Ritenuto che, essendo scaduti dalla carica i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nominati con decreti 10-27 gennaio 1961 e successive modificazioni, è necessario provvedere alla rinnovazione del Consiglio medesimo;

Viste le designazioni effettuate, per il tramite dei Ministeri competenti, dalle organizzazioni sindacali e dagli Enti interessati;

Considerato che per la ripartizione dei posti attribuiti ai rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 (fatta eccezione dei rappresentanti dei dirigenti di azienda), nonchè dei posti attribuiti ai rappresentanti dei coltivatori diretti di cui alla lettera *b*), ai rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e di trasporto di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2, si è verificato, tra le organizzazioni interessate, un disaccordo che non è stato possibile comporre, nonostante i tentativi esperiti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa, in data 6 aprile 1964;

Viste le designazioni effettuate, per dette categorie, dal Consiglio dei Ministri ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 3;

Viste le nomine effettuate ai sensi dell'art. 2, lettera *g*), n. 3, della legge citata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il triennio, che decorre dalla data del presente decreto, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto come segue:

Baldini Giancarlo, Reggio Giuseppe, Boni Piero, Spesso Ruggero, Capodaglio Elio, Corti Bruno e Brocchi Sogodiano, in rappresentanza dei lavoratori della industria;

Saba Vincenzo, Marcone Idolo, Montagnani Fernando, Franciscconi Doro e Simoncini Franco, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri;

De Pamphilis Nicola, in rappresentanza dei lavoratori del turismo;

Vanni Raffaele e Cortesi Alieto, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Canini Giovanni, Antonizzi Guido e Fermariello Carlo, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti;

Carignani Millo e Roveri Armando, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Valcavi Domenico, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Macario Luigi, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Romani Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende municipalizzate;

Bianchi Bruno e Senin Angelo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Alessandrini Federico e Fariello Francesco, in rappresentanza dei professionisti;

Zito Francesco, Anchisi Luigi, Schwarz Emma, Rossetti Vincenzo e Veronesi Giorgio, in rappresentanza dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

Germozzi Manlio, Michetti Raimondo e Coppa Giorgio, in rappresentanza delle attività artigiane;

Malfettani Livio, Rossini Armando e Vigone Luciano, in rappresentanza delle cooperative di produzione e di consumo;

Balella Giovanni, Mattei Franco, Toscani Rosario e Chiavegatti Arrigo, in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria;

Gaetani Alfonso, Pagani Fernando e Carrara Giovanni, in rappresentanza delle imprese agricole;

Casaltoli Sergio e Prantera Antonio, in rappresentanza delle imprese commerciali;

Costa Angelo, De Dominicis Giuseppe e Rizzo G. Battista, in rappresentanza delle imprese di trasporto;

Siglienti Stefano, in rappresentanza degli Istituti di credito ordinario;

Della Chiesa Giuseppe, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno;

Marchesano Enrico, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Agujari Amos, in rappresentanza degli imprenditori della pesca;

Turilli Gaetano, in rappresentanza delle imprese turistiche;

Giacchetto Giuseppe, in rappresentanza delle imprese municipalizzate;

Petrilli Giuseppe, in rappresentanza dell'I.R.I.;

Corsi Angelo e Coppini Mario Alberto, in rappresentanza degli Enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

Bertolino Alberto, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

D'Addario Raffaele, designato dal Consiglio superiore di statistica;

Ghiglia Fernando, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;

Bandini Mario, designato dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

Valle Cesare, designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Fiaccadori Aldo, designato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Polvani Giovanni, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Vito Francesco, designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Radice Fossati Eugenio, designato dall'Unione delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

Livi Livio, Papi Giuseppe Ugo e Del Vecchio Gustavo, designati dall'Unione accademica nazionale.

Fanno inoltre parte del C.N.E.L. i signori:

Borasio Domenico, Chieffi Francesco, Dalla Chiesa Enzo, Donati Antigono, Ravaioli Domenico, Cefis Eugenio, Morlino Tommaso e Bonato Corrado, nominati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 2, lettera *g*), n. 3, della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1964
Registro n. 5, foglio n. 105

(8754)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1964.
Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia trattenuti in esperimento senza vincolo di rafferma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 106 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, che prevede per il personale in ferma e rafferma la possibilità del mantenimento in servizio in esperimento, senza vincolo di rafferma, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabili a dodici;

Considerata l'opportunità di assicurare l'assistenza di malattia da parte dell'E.N.P.A.S. ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, trattenuti in servizio in via di esperimento, i quali siano stati precedentemente raffermati;

Decreta:

Le prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali sono estese ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia già raffermati che, allo scadere della rafferma, siano trattenuti in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 382

(8657)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Sostituzione del presidente del Consiglio d'amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1964, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti ministeriali n. 35635 dell'11 gennaio 1950 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; n. 18866 del 30 aprile 1957 registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 87; n. 20245 del 10 aprile 1958 registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126; n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2; n. 16952 del 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 7 Finanze, foglio n. 143; n. 30133, del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 192; n. 46078 del 1° giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1964, registro n. 21 Finanze, foglio n. 284, con i quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di modificare il Consiglio predetto, in dipendenza dell'avvenuto trasferimento alla Direzione generale delle imposte dirette dell'ispettore generale dott. Giorgio Panusa e dell'assunzione della titolarità dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie da parte dell'ispettore generale dott. Giorgio Picconi;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giorgio Picconi, titolare dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giorgio Panusa, con decorrenza dal 4 luglio 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 16. — NARDIZI

(8352)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione centrale per le vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, col quale venne ricostituita la Commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 98;

Visto il decreto ministeriale n. 16776 del 1° giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 152;

Visto il decreto ministeriale n. 20121 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 346;

Visto il decreto ministeriale n. 38860 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 29958 del 14 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 138;

Visto il decreto ministeriale n. 16953 del 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 155;

Visto il decreto ministeriale n. 30132 del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 235;

Ritenuto che a seguito della sostituzione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie dott. Giorgio Panusa col dott. Giorgio Picconi si rende necessario provvedere ad analoga sostituzione nella presidenza della Commissione centrale per l'esame delle vincite del lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Decreta:

L'ispettore generale per il lotto e le lotterie dott. Giorgio Picconi è nominato, a decorrere dal 4 luglio 1964, presidente della Commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Giorgio Panusa trasferito ad altro ufficio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 164. — NARDIZI

(8351)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostruzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Visto il decreto ministeriale n. 38862 del 5 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1958, registro n. 32 Finanze, foglio n. 144, con il quale fu nominato presidente della Commissione di cui sopra il dott. Giorgio Panusa, nella sua qualità di reggente l'ispettore generale per il lotto e le lotterie;

Considerato che il dott. Giorgio Panusa è stato trasferito alla Direzione generale delle imposte dirette per cui non può partecipare alle riunioni della citata Commissione;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giorgio Picconi, ispettore generale per il lotto e le lotterie, è nominato, a decorrere dal 4 luglio 1964, presidente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giorgio Panusa.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 385. — BAIOCCHI

(8350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Luigi Cerruti, nato a Occimiano (Alessandria) l'11 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Modena, il 21 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(8388)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla Angetola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Francavilla Angetola (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.819.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8608)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.471.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8606)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Gagliato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.145.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8607)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.717.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8609)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Filogaso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.711.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8610)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Carlantino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8595)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Novoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.644.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8596)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Cirigliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.248.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8597)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Oliveto Lucano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8598)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di San Gregorio Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8599)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Sedilo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8600)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Cerisano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.667.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8587)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di San Paolo Belsito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.729.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8614)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8588)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Dinami (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.187.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8611)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Dasà (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8612)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Carfizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8613)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Monte di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8615)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8616)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.885.980, per la copertura del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8617)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Frattaminore (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8618)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Cardito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.006.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8619)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Sassinoro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.740.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8620)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Cupello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8621)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Firmo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.779.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8622)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.963.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8623)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Terravecchia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.729.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8624)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Trenta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.979.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8625)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Plataci (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.642.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8626)

Autorizzazione al « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna » con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1964, il « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna », con sede in Roma, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare, dai signori Mio Emilio e Zanin Marcella, un immobile, sito nel comune di Udine, via Cotonificio, n. 28.

(8523)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Castelliri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.578.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4389 della *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 ottobre 1964.

(8535)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1964, registro n. 96 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 344, su conforme parere 5 marzo 1964 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 maggio 1962 dal sig. Sufrà Francesco, avverso il diniego di licenza per il servizio di trasporto di persone con autovettura da noleggiare con conducente per il posto istituito per la frazione San Fedele, pronunziato dal sindaco del comune di San Pietro di Caridà ed avverso il provvedimento con il quale il predetto organo concedeva la licenza medesima al sig. Lamari Antonino.

(8687)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 settembre 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1964 registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 158

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1926, registro n. 15 Guerra, foglio n. 49, Bollettino ufficiale 1926, dispensa 50, pagina 3398:

Bertucci Lorenzo, da Monteleone di Calabria (Catanzaro), matricola 44059, caporal maggiore 70° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Bertuccio. Il comune di nascita è: Vibo Valentia (Catanzaro).

Decreto presidenziale 12 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1951, registro n. 43 Esercito, foglio n. 111, Bollettino ufficiale 1951, dispensa 30, pagina 4488:

De Tosso Giovanni di Carlo e di Stella Maria, da Velo d'Astico (Vicenza), classe 1919, fante 139° Reggimento fanteria « Bari », viene rettificato in: De Rosso Giovanni Guerrino di Carlo e di Stella Maria, nato ad Altavilla Vicentina il 6 gennaio 1919.

Decreto presidenziale 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1949, registro n. 27 Esercito, foglio n. 208, Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pagina 2952:

De Riu Salvatore fu Leonardo e di Demi Antonangela, da Bolotana (Nuoro), classe 1917, sergente 83° Reggimento fanteria. Il nome viene così rettificato: Salvatorangelo.

Regio decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1942, registro n. 4 Guerra, foglio n. 145, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 26, pagina 1882:

Gori De Barbieri Ada fu Sebastiano e fu Guffante Maria, da Genova, infermiera C.R.I. Ospedale da campo 584. Il cognome e nome vengono così rettificati: Debarbieri Celestina Serafina. Il cognome della madre è: Guffanti.

(8680)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Cagliari.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 30 settembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2730, distinto nel catasto terreni del comune di Cagliari col mappale 14 del foglio n. 7.

(8511)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi « 273-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pietro Landi, esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Comelico n. 18, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, un atto di notorietà, datato 25 settembre 1964, dal quale risulta lo smarrimento di un marchio d'identificazione per metalli preziosi contrassegnato con il n. « 273-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri due marchi con il medesimo numero caratteristico.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio smarrito a consegnarlo all'Ufficio metrico di Milano.

(8512)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Bibbona (Livorno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Bibbona (Livorno), costituita per rogito Palme in data 20 gennaio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Coaro, residente in via Amendola - Cecina.

(8507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 6 febbraio 1964, concernente: « Registrazione e controllo di Stato dei vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite ed il tetano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, pagina 4558, in luogo di: « *Il Ministro*: MARIOTTI », leggasi: « *Il Ministro*: MANCINI ».

(8973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Mortara e Vigevano

Con decreto 14 ottobre 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 27 aprile 1953, 21 maggio 1954, 30 ottobre 1955, 18 luglio 1956 e 7 agosto 1957, nella zona di Mortara e Vigevano (Pavia), dell'estensione di ettari 1.600, delimitati con il decreto ministeriale 27 aprile 1953 e rettificati con il successivo decreto ministeriale 7 agosto 1957, viene revocato.

(8561)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 303, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Cooperativa agricola « La Bella Donna » di Roma avverso il decreto del prefetto della provincia di Roma 20 dicembre 1962, n. 15324, relativo alla denegata concessione alla Cooperativa ricorrente di Ha 50 di terreno, in tenuta « Monti Sallustri », in agro del comune di Roma, di proprietà del Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

(8560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 30 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,82	624,85	624,82	624,81	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	581,04	581,20	581,30	581,20	580,25	581,10	581,20	581,05	581,10	581,20
Fr Sv.	144,79	144,79	144,805	144,80	144,77	144,79	144,799	144,77	144,79	144,79
Kr D.	90,18	90,15	90,18	90,12	90,10	90,17	90,15	90,15	90,17	90,17
Kr N.	87,18	87,20	87,22	87,215	87,18	87,21	87,205	87,20	87,21	87,21
Kr. Sv.	121,06	121,07	121,05	121,07	121,10	121,04	121,06	121,05	121,04	121,05
Fol.	173,60	173,67	173,68	173,68	173,65	173,65	173,67	173,62	173,65	173,65
Fr. B.	12,58	12,592	12,59	12,593	12,59	12,59	12,591	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,53	127,52	127,45	127,50	127,505	127,50	127,50	127,50
Lst	1740,15	1739,75	1739,95	1739,65	1739,50	1740,08	1739,73	1740,10	1740,07	1740,40
Dm. occ.	157,18	157,17	157,18	157,15	157,18	157,14	157,155	157,15	157,14	157,17
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,18	24,1895	24,15	24,19	24,1905	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,69	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 30 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,20
1 Franco svizzero	144,799
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	173,675
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1739,69
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico
(In conformità della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 2

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
B. T. N. 5 % (1971)	5487	Eredità Barone Michele in Calatafimi (Trapani) amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	5.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	225784	Senatore Concetta di Raffaele, moglie di Pagliuca Pasquale, domiciliato in Cava dei Tirreni (Salerno). Annotazione: vincolata per dote della titolare . . .	4.800 —
Consolidato 3,50 % (1906)	833277 (nuda proprietà	Artom Giorgina fu Michele, moglie di Levy Marcus. domiciliata a Jaffa (Palestina). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Succhiarelli Corinna fu Vincenzo, vedova di Artom Michele, domiciliata a Torino	30.000 —
Id.	628655	Martelli Tommaso fu Domenico, domiciliato a Torre Ruggiero (Catanzaro)	18.000 —
Id.	3823 (Rend. mista	Intestazione: come sopra.	1.000 —
Id.	3824 (Rend. mista	Intestazione: come sopra.	1.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	529140	Spataro Giuseppina fu Baldassarre moglie di Fonzo Ignazio, domiciliata a Catania. Annotazione: vincolata per dote della titolare . .	8.900 —
Id.	446553 (nuda proprietà	Cavalli Alfonso fu Gaetano Maria, domiciliata a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Cavalli Corinna fu Gaetano Maria, nubile, ed a Cavalli Maria fu Gaetano Maria, nubile, entrambe domiciliate a Novara	40.000 —
Rendita 5% (1935)	288592 (nuda proprietà)	Sannino Alba, nata a Napoli il 1° dicembre 1938. nubile, domiciliata in Frattamaggiore (Napoli). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Savino Luisa, nata a Napoli il 9 gennaio 1913, vedova Sannino, domiciliata in Frattamaggiore (Napoli)	25.000 —
Id.	288593 (nuda proprietà)	Sannino Carmen, nata a Napoli il 9 ottobre 1941, nubile, domiciliata in Frattamaggiore (Napoli). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Savino Luisa, nata a Napoli il 9 gennaio 1913, vedova Sannino, domiciliata in Frattamaggiore (Napoli)	25.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	486211 nuda proprietà	Del Prete Adele fu Giovanni, moglie di Raiteri Luigi, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Alzona Vittoria fu Emiliano, vedova Del Prete, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	5.400 —
Id.	478677 nuda proprietà	Del Prete Adele fu Giovanni, moglie di Raiteri Luigi, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Alzona Vittoria fu Emiliano, vedova Delprete, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	145.900 —

Roma, addì 15 ottobre 1964

(8384) *Il Direttore generale reggente:* GRECO

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1964, con il quale è stato indetto un concorso a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato;
Visto l'art 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Vista la legge 20 giugno 1955, n 519;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:
Tavassi La Greca avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:
Nataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato;
Zagari avv. Giorgio, vice avvocato dello Stato;
Mazza dott. Marcellino, consigliere della Corte d'appello di Roma;
Bucciarelli avv. Tommaso, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma

Segretario:
Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 agosto 1964

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1964
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 238.

(8369)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro in seno alla Commissione esaminatrice, del Compartimento di Roma, del pubblico concorso a sessantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2739, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a sessantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 139/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;
Vista la lettera n. S.C.31.C.E.104.Ge/9013 del 19 settembre 1964 con la quale il sig. direttore compartimentale di Roma propone che la Commissione stessa venga integrata da un altro membro;

Delibera:

Il capo tecnico sovrintendente Martella p. i. Mario è nominato membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse.

Roma, addì 8 ottobre 1964

p. *Il Direttore generale:* SANTONI-RUGIU

(8400)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Torino, per gli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato per la sistemazione a ruolo nelle qualifiche di operaio e manovale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, sulla sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;
Viste le proprie deliberazioni n. 160, 161 e 162/P.2.1.1. in data 26 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento degli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Ammannati dott. ing. Renzo è nominato presidente delle Commissioni esaminatrici di Torino per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nelle qualifiche di operaio e manovale, ai sensi della legge citata in epigrafe, in sostituzione dell'ispettore principale Strati dott. ing. Alberto, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 26 settembre 1964

Il Direttore generale: RENZETTI

(8401)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi 1769 posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Vista la richiesta telegrafica del 15 andante con la quale, la Direzione compartimentale di Milano — nel significare che il revisore superiore Retteghieri Luciano, membro della Commissione esaminatrice impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio — propone la di lui sostituzione con il revisore capo Fleba Renzo;

Delibera:

Il revisore capo Fleba Renzo è nominato membro della Commissione esaminatrice di Milano per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del revisore superiore Retteghieri Luciano rinunciante all'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il Direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8399)

Avviso di rettifica

Nella deliberazione in data 26 maggio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1964, concernente la nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per la sistemazione a ruolo nella qualifica di manovale del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assunto con contratto di diritto privato, alla pagina 2630, prima colonna, in luogo di « Vollaro Crescenzo » membro della Commissione del Compartimento di Napoli, leggasi « Vollero Giuseppe ».

(8277)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 18 agosto 1964, concernente la sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, pubblicato alla pagina 4552 della *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, ove è scritto: « Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato *componente* della Commissione . » leggasi: « Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è nominato *presidente* della Commissione ».

(8974)

Nel dispositivo del decreto ministeriale 18 agosto 1964, concernente la sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, pubblicato alla pagina 4528 della *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 ottobre 1964, ove è scritto: « Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato *presidente* della Commissione .. » leggasi: « Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato *componente* della Commissione -

(8975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10232 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto n. 2810 in data 22 marzo 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. prof. Walter Neri, componente la Commissione giudicatrice, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. prof. Walter Neri, è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, il medico provinciale di 1ª classe dott. Salvatore Scardina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 2 ottobre 1964

Il medico provinciale: RAMUSINO

(8370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11520 del 18 agosto 1964, con il quale e' stata dichiarata la concorrente Trattaro Angela vincitrice del posto di condotta ostetrica vacante nel comune di Monforte San Giorgio;

Vista la nota n. 3630 del 16 settembre 1964, con la quale il Comune predetto comunica che la Trattaro, invitata ad assumere servizio, trascorso il termine di quindici giorni, non si è presentata;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dell'aspirante che segue in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Quartarone Carmela è dichiarata vincitrice della condotta vacante nel comune di Monforte San Giorgio, al posto di Trattaro Angela decaduta.

Il sindaco di Monforte San Giorgio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 10 ottobre 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(8405)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.